

COPIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 10 del 28.07.2025

OGGETTO: “Art. 193 D.Lgs 267/2000: Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2025-2027 – Verifica stato di attuazione dei programmi”

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16,30, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – GATTI MASSIMO	Sindaco	x	
2 – BERTOLI STEFANO	Consigliere		x
3 – CRESPI ROBERTA	“		x
4 – CRIPPA MAURIZIO	“	x	
5 – GIANOTTI BRUNO	“	x	
6 – FERRARIS STEFANO	“	x	
7 - VIETTI MICHELA	“		x
8 - PIANTA GIULIANA	“	x	
9 – CUCCIOLA OMAR	“	x	
10 – COTTURA ENRICO	“		x
11 – GIANOTTI CARLOTTA	“	x	
	Totale	7	4

Presiede il Sindaco Sig. Gatti Massimo il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Mornico Dr. Patrizio con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

IL SINDACO

PREMESSO che:

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 18.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 18.12.2024 veniva approvata la nota di aggiornamento al DUPS – Documento Unico di Programmazione semplificato;

· Il Bilancio di previsione esercizio finanziario per il periodo 2025-2027 è stato successivamente variato con:

- deliberazione C.C. n. 6 del 28.04.2025;
- determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 03.06.2024 (Variazione compensativa tra capitoli);
- deliberazione C.C. n. 9 del 28.07.2025;

· Il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 4 in data 28.04.2025;

RICHIAMATO l'art. 193 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente art. è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che

- il punto 4.2, lett. g), del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11, prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/11, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”;

VISTO il comunicato della Commissione Arconet del 01/07/2015 che chiarisce quanto segue “Si conferma che l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo

147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di

attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi”;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

PRESO ATTO dell'avvenuta verifica generale di tutte le voci entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, così come previsto dall'art. 175, c. 8 del D.Lgs. 267/00;

PRESO ATTO che l'art. 193 del D.Lgs.267/2000, modificato dal D.Lgs n. 126/2014, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, deve essere effettuata la salvaguardia degli equilibri ed il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio tramite apposita delibera;

DATO ATTO che i disposti di legge sopra citati dispongono altresì che l'Ente accerti la sussistenza o meno di un possibile squilibrio finanziario dovuto a disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.267/2000, disavanzo della gestione competenza o residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per l'anno in corso, al fine di adottare le misure necessarie a ripristinare l'equilibrio;

PRECISATO a tal fine che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili e che il conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2024 si è chiuso con un avanzo di amministrazione;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio Finanziario allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che ha messo in evidenza la seguente situazione:

- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione in forma Semplificata (DUPS);
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
- un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
- non sussiste una tendenziale formazione di un disavanzo della gestione corrente e, pertanto, non risulta necessario intervenire mediante applicazione di avanzo nella parte corrente in quanto le previsioni di entrata e le esigenze di spesa, aggiornate in base ai dati effettivi del primo semestre di gestione, sono tali da garantire gli equilibri finanziari alla fine dell'esercizio 2025;
- i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2025 non fanno prevedere proiezione dei dati al 31/12/2025 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza;

- la gestione dei residui è conforme alle previsioni;
- la gestione di cassa presenta un equilibrio non negativo;

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

RICHIAMATI i commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) che stabiliscono che in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

RILEVATO che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

RICHIAMATI:

- l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
- la citata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e, in particolare, il prospetto di verifica degli equilibri che sostanziano il conseguimento dell'equilibrio di bilancio W2, come sopra delineato;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il parere tecnico-contabile favorevole di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto che si va ad adottare.

PILA, li 18.07.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniela Toietti

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore del conto in merito al presente provvedimento ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. **CHE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti prescritti dall' art. 193 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio mediante il presente provvedimento;
3. **DI PRENDERE ATTO** della relazione tecnica predisposta dal Servizio Finanziario allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che ha messo in evidenza la seguente situazione:
 - la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione in forma Semplificata (DUPS);
 - non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
 - lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
 - la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
 - altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
 - non sussiste una tendenziale formazione di un disavanzo della gestione corrente e, pertanto, non risulta necessario intervenire mediante applicazione di avanzo nella parte corrente in quanto le previsioni di entrata e le esigenze di spesa, aggiornate in base ai dati effettivi del primo semestre di gestione, sono tali da garantire gli equilibri finanziari alla fine dell'esercizio 2025;
 - i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2025 non fanno prevedere proiezione dei dati al 31/12/2025 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza
 - la gestione dei residui è conforme alle previsioni;
 - la gestione di cassa presenta un equilibrio non negativo;
4. **DI DARE ATTO** che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica coincidono e sono dimostrati dal prospetto degli equilibri di bilancio con saldo finale di competenza non negativo, come risulta dal prospetto allegato alla relazione di cui al punto precedente e pertanto non è necessario adottare ulteriori misure di riequilibrio;
5. **DI PRENDERE ATTO** del regolare andamento dello stato di attuazione dei programmi dell'anno 2025, valutato rispetto alle previsioni del Bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto del D.U.P.S. 2025-2027, verificando per ogni progetto e programma lo stato di sua realizzazione e affermando che gli interventi ed i programmi sono già attuati o sono comunque in fase di esecuzione;
6. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco;

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui agli artt.49, comma 1 e 147 – bis, 1° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato dal D.Lgs n. 126/2014, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;


Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.


 Il Presidente
Massimo Gatti

 Il Segretario Comunale
Patrizio Mornico

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 05/08/25 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/08/25 ai sensi del D.Lgs. 267/00.


Addi 05/08/2025


Il Segretario dell'Ente
Dr. Patrizio Mornico

Certificato di esecutività


Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00 in data 28.07.2025

Addi 05/08/2025


Il Segretario dell'Ente
Dr. Patrizio Mornico

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addi 05/08/2025


Il Segretario dell'Ente
Dr. Patrizio Mornico